

## Riforma della procedura civile: d.lgs. 150/2011 il decreto taglia-riti è stato pubblicato in gazzetta ufficiale

**Autore:** Antonio Revelino

**In:** Diritto civile e commerciale

Riforma della procedura civile: d.lgs. 150/2011 il decreto taglia-riti è stato pubblicato in gazzetta ufficiale

Il provvedimento riduce, attraverso un'opera di razionalizzazione e di semplificazione della normativa speciale in materia civilistica, gli oltre 30 RITI fino ad oggi esistenti ai tre modelli procedimentali di base previsti dal codice di procedura civile: RITO DEL LAVORO, RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE e RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE

**ENTRATA IN VIGORE 6 ottobre 2011**

Disposizioni transitorie

**Secondo quanto disposto dall'articolo 36 del d.lgs.150/2011,**

Le norme del  
presente  
decreto  
si  
applicano  
ai  
procedimenti  
instaurati successivamente alla  
data  
di  
entrata  
in  
vigore  
dello  
stesso.

Le norme abrogate o modificate dal presente  
decreto  
continuano  
ad applicarsi alle controversie pendenti  
alla  
data  
di  
entrata  
in  
vigore dello stesso.

**DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150**

**Disposizioni complementari al codice di procedura civile  
in  
materia**

**di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,**

**ai sensi  
dell'articolo  
54  
della  
legge  
18  
giugno  
2009,  
n.  
69.**

**(11G0192)**

**GU n. 220 del 21-9-2011  
testo in vigore dal: 6-10-2011**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 54 della legge 18

giugno

2009,

n.

69,

recante

delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti

civili;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  
della  
Camera  
dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  
adottata  
nella

riunione del 1° settembre 2011;

Sulla proposta del Ministro della giustizia,  
di  
concerto  
con  
il

Ministro per la semplificazione normativa;



Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disposizioni Generali



Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento  
regolato  
dalle

norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del  
codice  
di

procedura civile;

b) Rito del lavoro: il procedimento regolato  
dalle  
norme  
della

sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del  
codice  
di

procedura civile;

c) Rito sommario di cognizione: il  
procedimento  
regolato  
dalle

norme del capo III bis del titolo I del libro quarto  
del  
codice  
di

procedura civile.

Art. 2

Disposizioni comuni alle controversie disciplinate

dal rito del lavoro

1. Nelle controversie disciplinate dal Capo II, non  
si  
applicano,

salvo che siano espressamente  
richiamati,  
gli  
articoli  
413,  
415,

settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421,  
terzo  
comma,  
425,  
426,

427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto  
comma,

433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile.

2. L'ordinanza

prevista  
dall'articolo  
423,  
secondo  
comma,  
del

codice di  
procedura  
civile  
puo'  
essere  
concessa  
su  
istanza  
di

ciascuna parte.

3. L'articolo 431,

quinto  
comma,  
si  
applica  
alle  
sentenze  
di

condanna a favore di ciascuna delle parti.

4.

Salvo

che

sia

diversamente

disposto,

i

poteri

istruttori

previsti dall'articolo 421, secondo comma, del

codice

di

procedura

civile non vengono esercitati al di fuori

dei

limiti

previsti

dal

codice civile.



Art. 3

Disposizioni comuni alle controversie disciplinate

dal rito sommario di cognizione

1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i

commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice  
di  
procedura

civile.

2. Quando la causa e' giudicata

in  
primo  
grado  
in  
composizione

collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo  
comma,

del codice di procedura civile il presidente del collegio designa  
il

giudice relatore. Il presidente puo' delegare l'assunzione dei

mezzi

istruttori ad uno dei componenti del collegio.

3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando e'  
competente  
la

corte di appello in primo grado il  
procedimento  
e'  
regolato  
dagli

articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile.

Art. 4

Mutamento del rito

1. Quando una controversia

viene

promossa

in

forme

diverse

da

quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento

del rito con ordinanza.

2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice,

anche d'ufficio, non oltre la prima

udienza

di

comparizione

delle

parti.

3. Quando la controversia

rientra  
tra  
quelle  
per  
le  
quali  
il

presente decreto prevede  
l'applicazione  
del  
rito  
del  
lavoro,  
il

giudice fissa  
l'udienza  
di  
cui  
all'articolo  
420  
del  
codice  
di

procedura civile e il termine perentorio  
entro  
il  
quale

le  
parti

devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti  
introduttivi

mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone  
che

la causa sia riassunta davanti al  
giudice  
competente  
con  
il  
rito

stabilito dalle disposizioni del presente decreto.

5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono

secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano  
ferme



le decadenze e le preclusioni maturate  
secondo  
le  
norme  
del  
rito

seguito prima del mutamento.

Art. 5

Sospensione dell'efficacia esecutiva

del provvedimento impugnato

1. Nei casi in cui

il

presente

decreto

prevede

la

sospensione

dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato

il

giudice

vi

provvede,

se

richiesto

e

sentite

le

parti,

con

ordinanza

non

impugnabile,  
quando  
ricorrono  
gravi

e

circostanziate

ragioni

esplicitamente indicate nella motivazione.

2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e  
irreparabile,

la sospensione puo' essere disposta  
con  
decreto  
pronunciato  
fuori

udienza. La sospensione diviene  
inefficace  
se  
non  
e'  
confermata,

entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.

## Capo II

Delle controversie regolate dal rito del lavoro

Art. 6

Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione

1.  
Le  
controversie  
previste  
dall'articolo  
22  
della  
legge  
24

novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito  
del  
lavoro,  
ove  
non

diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui  
e'

stata commessa la violazione.

3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5,  
e  
salve  
le  
competenze

stabilite da altre disposizioni di legge,  
l'opposizione  
si  
propone

davanti al giudice di pace.



4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione

e' stata applicata per una  
violazione  
concernente  
disposizioni  
in

materia:

a) di tutela del lavoro, di igiene sui  
luoghi  
di  
lavoro  
e  
di

prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) di previdenza e assistenza obbligatoria;

c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora,  
della

fauna e delle aree protette;

d) di igiene degli alimenti e delle bevande;

e) valutaria;

f) di antiriciclaggio.

5. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

a) se per la  
violazione  
e'  
prevista

una  
sanzione  
pecuniaria

superiore nel massimo a 15.493 euro;

b) quando, essendo la violazione punita con  
sanzione  
pecuniaria

proporzionale  
senza  
previsione  
di  
un  
limite  
massimo,  
e'  
stata

applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;

c) quando e' stata applicata una sanzione di

natura  
diversa  
da

quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima,  
fatta  
eccezione

per le violazioni previste dal regio decreto  
21  
dicembre  
1933,  
n.

1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto  
legislativo

30 aprile 1992, n. 285.

6. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta

giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  
entro  
sessanta

giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato

anche a mezzo del servizio postale.

7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere

sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del

codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha

emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci

giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto

con

gli

atti

relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione

della violazione. Il ricorso e il decreto

sono

notificati,

a

cura

della

cancelleria,

all'opponente

e

all'autorità

che

ha

emesso

l'ordinanza.

9. Nel giudizio di primo grado l'opponente

e

l'autorita'

che

ha

emesso

l'ordinanza

possono

stare

in

giudizio

personalmente.

L'autorita'

che

ha

emesso

l'ordinanza

puo'

avvalersi

anche

di

funzionari

appositamente

delegati.

Nel

giudizio

di

opposizione

all'ordinanza-ingiunzione

di

cui

all'articolo

205

del

decreto

legislativo

30

aprile

1992,

n.

285,

il

prefetto

puo'

farsi



rappresentare

in

giudizio

dall'amministrazione

cui

appartiene

l'organo

accertatore,

la

quale

vi

provvede

a

mezzo

di

propri

funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei

proventi della sanzione, ai

sensi

dell'articolo

208

del

medesimo

decreto.

10. Alla prima udienza, il giudice:

a) quando il ricorso e' proposto oltre i termini di cui al  
comma

6, lo dichiara inammissibile con sentenza;

b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano  
senza

addurre  
alcun  
legittimo  
impedimento,

convalida

con

ordinanza

appellabile il provvedimento opposto e provvede  
sulle  
spese,  
salvo

che l'illegittimità del provvedimento risulti  
dalla  
documentazione

allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza

abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.

11. Il giudice accoglie l'opposizione  
quando  
non  
vi  
sono  
prove

sufficienti della responsabilità dell'opponente.

12. Con la sentenza che  
accoglie  
l'opposizione  
il

giudice  
puo'

annullare in  
tutto  
o  
in  
parte  
l'ordinanza  
o  
modificarla  
anche

limitatamente all'entita' della sanzione dovuta, che  
e'  
determinata

in una misura in ogni caso non  
inferiore  
al  
minimo  
edittale.  
Nel

giudizio di opposizione davanti al giudice di  
pace  
non  
si

applica

l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

13. Salvo  
quanto  
previsto  
dall'articolo  
10,  
comma  
6-bis,  
del

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  
115,  
gli

atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Art. 7

Dell'opposizione al verbale di accertamento

di violazione del codice della strada

1.  
Le  
controversie  
in  
materia  
di  
opposizione  
al  
verbale  
di

accertamento  
di  
violazione  
del  
codice

della

strada

di

cui

all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  
285,

sono regolate dal rito del lavoro,  
ove  
non  
diversamente  
stabilito

dalle disposizioni del presente articolo.

2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in

cui e' stata commessa la violazione.

3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta

giorni  
dalla  
data  
di

contestazione

della



violazione

o

di

notificazione del verbale

di

accertamento,

ovvero

entro

sessanta

giorni se il ricorrente risiede all'estero e può

essere

depositato

anche

a

mezzo

del

servizio

postale.

Il

ricorso

e'

altresi'

inammissibile se e' stato previamente  
presentato  
ricorso  
ai  
sensi

dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

5.  
La  
legittimazione  
passiva  
spetta  
al  
prefetto,  
quando

le

violazioni opposte sono state accertate da  
funzionari,  
ufficiali  
e

agenti dello Stato, nonche' da funzionari

e  
agenti  
delle  
Ferrovie

dello Stato, delle ferrovie e tranvie  
in  
concessione  
e  
dell'ANAS;

spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono  
state

accertate da funzionari, ufficiali e agenti,  
rispettivamente,  
delle

regioni, delle province e dei comuni.

6. L'efficacia esecutiva del provvedimento  
impugnato  
puo'  
essere

sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

7. Con il decreto di  
cui  
all'articolo  
415,  
secondo  
comma,  
del

codice di procedura civile il giudice  
ordina  
all'autorita'  
che  
ha

emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci

giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto  
con  
gli  
atti

relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione

della violazione. Il ricorso ed il decreto sono  
notificati,  
a

cura

della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.

8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare  
in  
giudizio

personalmente. L'amministrazione resistente puo' avvalersi  
anche  
di

funzionari appositamente delegati.

9. Alla prima udienza, il giudice:

a) nei casi  
previsti  
dal  
comma  
3  
dichiara  
inammissibile

il

ricorso con sentenza;

b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano  
senza

addurre  
alcun  
legittimo  
impedimento,

convalida

con

ordinanza

appellabile il provvedimento opposto e provvede  
sulle  
spese,  
salvo

che la illegittimità' del provvedimento risulti dalla

documentazione

allegata  
dall'opponente,  
ovvero  
l'autorita'  
che  
ha

emesso

il

provvedimento impugnato abbia omissis il deposito dei documenti di cui

al comma 7.

10. Con la sentenza che  
accoglie  
l'opposizione  
il  
giudice  
puo'

annullare in tutto o in parte il provvedimento  
opposto.

Il

giudice

accoglie l'opposizione quando non vi  
sono  
prove  
sufficienti  
della

responsabilita'  
dell'opponente.

Non  
si  
applica  
l'articolo

113,

secondo comma, del codice di procedura civile.

11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice  
determina

l'importo della sanzione in una misura compresa tra il  
minimo

e  
il



massimo edittale stabilito dalla legge per la  
violazione  
accertata.

Il  
pagamento  
della  
somma  
deve  
avvenire  
entro  
i  
trenta  
giorni

successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato

a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore,

con le modalita' di pagamento da questa determinate.

12. Quando rigetta l'opposizione, il  
giudice  
non  
puo'  
escludere

l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti

dalla patente di guida.

13. Salvo  
quanto  
previsto  
dall'articolo  
10,  
comma  
6-bis,  
del

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  
115,  
gli

atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Art. 8

Dell'opposizione a sanzione amministrativa

in materia di stupefacenti

1. Le controversie previste dall'articolo 75, comma 9, del decreto

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono regolate

dall'articolo 6 del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma

2.

2. Sono competenti il giudice di pace, e nel caso di trasgressore

minorenne, il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il

prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

Art. 9

Dell'opposizione ai provvedimenti di recupero

di aiuti di Stato

1.  
Ove  
non  
diversamente  
disposto  
dal  
presente  
articolo,

le

controversie in materia di recupero degli  
aiuti  
di  
Stato  
previste

dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n.  
59,  
convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,  
sono

regolate

dalle disposizioni contenute nell'articolo 6 del presente decreto, in

quanto compatibili, ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 9 e 13.

2. Nelle controversie di

cui

al

comma

1,

in

deroga

a

quanto

previsto dall'articolo 5, e nei giudizi civili aventi ad

oggetto

un

titolo

giudiziale

di

pagamento

conseguente

a

una



decisione  
di

recupero,  
il  
giudice,  
su  
richiesta  
di  
parte,  
puo'

sospendere

l'efficacia esecutiva  
del  
titolo  
amministrativo  
o  
giudiziale  
di

pagamento se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) gravi motivi di illegittimità della  
decisione

di  
recupero,

ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto  
alla

restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo  
della

somma da recuperare e nei limiti di tale errore;

b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

3. Quando accoglie l'istanza di sospensione  
per  
motivi  
attinenti

alla illegittimità della decisione di recupero, il giudice  
provvede

all'immediato rinvio pregiudiziale  
della

questione  
alla  
Corte  
di

giustizia dell'Unione europea, se ad essa non sia stata già deferita

la questione di validità dell'atto comunitario contestato. L'istanza

di sospensione non può  
in  
ogni  
caso  
essere  
accolta  
per  
motivi

attinenti alla legittimità della decisione  
di  
recupero  
quando  
la

parte  
istante,  
pur

avendone

facolta'

perche'

individuata

o

chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la

decisione di recupero ai sensi dell'articolo

263

del

Trattato

sul

funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni, ovvero

quando,

avendo

proposto

l'impugnazione,

non

abbia

richiesto

la

sospensione della decisione di recupero ai  
sensi  
dell'articolo  
278

del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la  
sospensione  
non

sia stata concessa.

4. Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio  
pregiudiziale

alla Corte di giustizia, quando accoglie l'istanza di sospensione  
il

giudice fissa la data dell'udienza  
di  
trattazione  
nel  
termine  
di

trenta giorni. La causa e' decisa nei successivi sessanta giorni.

5. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila

sul rispetto dei termini di cui al comma 4 e riferisce con  
relazione

trimestrale, rispettivamente, al presidente  
del  
tribunale  
o  
della

corte di appello per le determinazioni di competenza.

Nei  
tribunali

non  
divisi  
in  
sezioni  
le  
funzioni  
di  
vigilanza

sono

svolte

direttamente dal presidente del tribunale.

Art. 10

Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni  
del

codice in materia di protezione dei dati personali

1.  
Le  
controversie  
previste  
dall'articolo

152

del

decreto

legislativo 30 giugno 2003,

n.

196,

sono



regolate  
dal  
rito  
del

lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente il tribunale del luogo in cui ha la  
residenza  
il

titolare del trattamento dei dati, come definito dall'articolo 4  
del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione

dei dati personali e' proposto, a  
pena  
di  
inammissibilita',  
entro

trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento

o  
dalla

data  
del  
rigetto  
tacito,  
ovvero  
entro  
sessanta  
giorni  
se

il

ricorrente risiede all'estero.

4. L'efficacia esecutiva del provvedimento  
impugnato  
puo'  
essere

sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

5. Se alla prima udienza il ricorrente non  
compare  
senza

addurre

alcun legittimo impedimento,

il

giudice

dispone

la

cancellazione

della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a

carico del ricorrente le spese di giudizio.

6. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile e  
puo'

prescrivere le misure necessarie anche in deroga al

divieto

di

cui

all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche

in relazione all'eventuale atto

del

soggetto

pubblico

titolare

o

responsabile dei dati, nonché il risarcimento del danno.

Art. 11

Delle controversie agrarie

1. Le controversie in materia di  
contratti

agrari  
o  
conseguenti

alla conversione dei contratti associativi in affitto  
sono  
regolate

dal rito del lavoro,  
ove  
non  
diversamente  
disposto  
dal  
presente

articolo.

2. Sono competenti le sezioni specializzate  
agrarie  
di  
cui  
alla

legge 2 marzo 1963, n. 320.

3. Chi intende proporre in giudizio

una

domanda

relativa

a

una

controversia nelle materie indicate dal comma 1

e'

tenuto

a

darne

preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento,

all'altra

parte

e

all'ispettorato

provinciale

dell'agricoltura competente per territorio.

4. Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione

di cui al comma

3,

convoca

le

parti

ed

i

rappresentanti

delle

associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire

il tentativo di conciliazione.

5. Se la

conciliazione

riesce,

viene

redatto

processo

verbale

sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti

delle



associazioni  
di

categoria e dal funzionario dell'ispettorato.

6. Se la conciliazione non riesce,  
si  
forma  
egualmente  
processo

verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.

7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non  
si  
definisca

entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna

delle parti e' libera di adire l'autorita' giudiziaria competente.

8. Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per  
morosita',

il giudice, alla prima udienza, prima di  
ogni  
altro  
provvedimento,

concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e  
non

superiore a novanta giorni, per il pagamento dei  
canoni  
scaduti,  
i

quali, con l'instaurazione  
del  
giudizio,  
vengono  
rivalutati,  
fin

dall'origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo

gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il  
pagamento

entro il termine fissato dal giudice sana

a  
tutti  
gli  
effetti  
la

morosita'.

9. Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di

somme di denaro in favore  
dell'affittuario,  
si  
applica  
l'articolo

429, terzo comma, del codice di procedura civile.

10. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo

373 del codice di procedura civile, anche  
l'esecuzione  
di  
sentenza

che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo

di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di

serio  
pericolo  
per  
l'integrita'  
economica  
dell'azienda

o

per

l'allevamento di animali.

11. Il rilascio del fondo puo' avvenire solo al termine dell'annata

agraria durante la quale e' stata emessa la sentenza che lo dispone.

Art. 12

Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia

di registro dei protesti

1.

Le

controversie

aventi

ad

oggetto

l'impugnazione

dei

provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall'articolo 4 della

legge 12 febbraio 1955, n. 77, e quelle avverso la mancata  
decisione

sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro.

2. E' competente il giudice di pace del luogo

in  
cui  
risiede  
il

debitore protestato.



Art. 13

Dell'opposizione ai provvedimenti in materia  
di  
riabilitazione  
del

debitore protestato

1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al provvedimento

di diniego di riabilitazione di cui all'articolo 17, comma  
3,  
della

legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto  
di  
riabilitazione  
ai

sensi del comma 4 del medesimo articolo sono  
soggette  
al  
rito  
del

lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente la corte di appello.

3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta

giorni  
dalla  
comunicazione  
del

provvedimento

di

diniego

di

riabilitazione o dalla pubblicazione del  
decreto  
di  
riabilitazione

effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della  
legge  
7  
marzo

1996, n. 108, ovvero entro sessanta giorni se il  
ricorrente

risiede

all'estero.

4. Il provvedimento che  
accoglie  
il  
ricorso  
e'  
pubblicato  
nel

registro informatico dei protesti cambiari.

Capo III

Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione

Art. 14

Delle controversie in materia di liquidazione

degli onorari e dei diritti di avvocato

1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13  
giugno

1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645  
del

codice di procedura civile contro il decreto  
ingiuntivo  
riguardante

onorari, diritti  
o  
spese  
spettanti  
ad  
avvocati  
per  
prestazioni

giudiziali sono regolate dal rito sommario  
di  
cognizione,  
ove

non

diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente l'ufficio  
giudiziario  
di  
merito  
adito  
per  
il

processo nel quale  
l'avvocato  
ha  
prestato  
la  
propria  
opera.  
Il

tribunale decide in composizione collegiale.

3. Nel giudizio di  
merito  
le  
parti



possono  
stare  
in  
giudizio

personalmente.

4. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.

Art. 15

Dell'opposizione a decreto di pagamento

di spese di giustizia

1. Le controversie

previste

dall'articolo

170

del

decreto

del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal

rito sommario

di

cognizione,

ove

non

diversamente

disposto

dal

presente articolo.

2. Il ricorso e' proposto

al  
capo  
dell'ufficio  
giudiziario  
cui

appartiene il magistrato che ha emesso  
il  
provvedimento  
impugnato.

Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice  
di

pace e del pubblico ministero presso il tribunale  
e'  
competente  
il

presidente del tribunale. Per i provvedimenti  
emessi  
da  
magistrati

dell'ufficio del pubblico ministero presso la  
corte  
di

appello

e'

competente il presidente della corte di appello.

3. Nel giudizio di

merito

le

parti

possono

stare

in

giudizio

personalmente.

4. L'efficacia esecutiva del provvedimento

impugnato

puo'

essere

sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

5.

Il

presidente

puo'

chiedere

a

chi

ha

provveduto

alla

liquidazione o

a

chi

li

detiene,

gli

atti,

i

documenti

e

le

informazioni necessari ai fini della decisione.

6. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.



Art. 16

Delle controversie in materia di mancato riconoscimento  
del  
diritto

di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli

altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari

1. Le controversie previste dall'articolo 8 del decreto legislativo

6  
febbraio  
2007,  
n.  
30,  
sono  
regolate  
dal  
rito  
sommario



di

cognizione.

2. E' competente il tribunale del luogo ove dimora il ricorrente.

Art. 17

Delle controversie in materia di allontanamento dei  
cittadini  
degli

altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari

1.  
Le  
controversie

aventi

ad

oggetto

l'impugnazione

del

provvedimento di

allontanamento

dei

cittadini

degli

altri

Stati

membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi

di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di

cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,

n.

30,

nonche' per i motivi di cui

all'articolo

21

del

medesimo

decreto

legislativo, sono regolate dal rito sommario di cognizione,

ove

non

diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente il tribunale,  
in  
composizione  
monocratica,  
del

luogo in cui ha sede l'autorita' che  
ha  
adottato  
il  
provvedimento

impugnato.

3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta

giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  
entro  
sessanta

giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  
depositato

anche a mezzo del servizio postale  
ovvero  
per  
il  
tramite  
di  
una

rappresentanza  
diplomatica  
o  
consolare  
italiana.  
In

tal

caso

l'autenticazione  
della  
sottoscrizione  
e  
l'inoltro

all'autorita'

giudiziaria

italiana

sono

effettuati

dai

funzionari

della

rappresentanza e

le

comunicazioni

relative

al

procedimento

sono

effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale

al

difensore e' rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.

4. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente.

5. L'efficacia esecutiva del provvedimento

impugnato

puo'  
essere

sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. L'allontanamento dal

territorio  
italiano  
non  
puo'  
avere  
luogo  
fino  
alla

pronuncia

sull'istanza di sospensione, salvo che il provvedimento  
sia  
fondato

su una precedente decisione giudiziale  
o  
su  
motivi  
imperativi  
di

pubblica sicurezza. Il giudice  
decide  
sull'istanza  
di  
sospensione

prima della scadenza del termine entro il quale  
il  
ricorrente  
deve

lasciare il territorio nazionale.

6. Quando il ricorso e'  
rigettato,  
il  
ricorrente  
deve  
lasciare

immediatamente il territorio nazionale.





Art. 18

Delle controversie in materia di espulsione dei  
cittadini  
di  
Stati

che non sono membri dell'Unione europea

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto  
di

espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto  
legislativo

25  
luglio  
1998,  
n.  
286,  
sono  
regolate  
dal  
rito  
sommario

di

cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente il giudice di  
pace  
del  
luogo  
in  
cui  
ha

sede

l'autorita' che ha disposto l'espulsione.

3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta

giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero

entro

sessanta

giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato

anche a mezzo del servizio postale

ovvero

per

il

tramite

di

una

rappresentanza

diplomatica

o

consolare

italiana.

In

tal

caso

l'autenticazione

della

sottoscrizione

e

l'inoltro

all'autorita'

giudiziaria

italiana

sono

effettuati

dai

funzionari

della

rappresentanza e

le

comunicazioni  
relative  
al  
procedimento  
sono

effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  
al

difensore e' rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.

4. Il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio  
a  
spese  
dello

Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  
un

difensore designato dal giudice  
nell'ambito  
dei  
soggetti  
iscritti

nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme

di  
attuazione,  
di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove  
necessario,

da un interprete.

5. Il ricorso, unitamente al decreto  
di  
fissazione  
dell'udienza,

deve essere notificato a cura della cancelleria all'autorita' che  
ha

emesso il provvedimento almeno cinque  
giorni  
prima  
della  
medesima

udienza.

6. L'autorita'  
che  
ha  
emesso  
il  
provvedimento  
impugnato  
puo'

costituirsi  
fino  
alla  
prima  
udienza  
e  
puo'  
stare  
in  
giudizio

personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.

7. Il giudizio e' definito, in ogni caso, entro venti giorni  
dalla



data di deposito del ricorso.

8. Gli atti del procedimento e la decisione  
sono  
esenti  
da  
ogni

tassa e imposta.

9. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.

Art. 19

Delle controversie in materia di riconoscimento

della protezione internazionale

1.  
Le  
controversie

aventi

ad

oggetto

l'impugnazione

dei

provvedimenti previsti dall'articolo 35 del  
decreto  
legislativo  
28

gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario  
di  
cognizione,

ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente il tribunale,  
in  
composizione  
monocratica,  
del

capoluogo del distretto di  
corte  
di  
appello  
in  
cui  
ha  
sede  
la

Commissione  
territoriale  
per  
il  
riconoscimento  
della  
protezione

internazionale  
che  
ha  
pronunciato  
il

provvedimento

impugnato.

Sull'impugnazione  
dei

provvedimenti

emessi

dalla

Commissione

nazionale per il diritto di asilo

e'

competente

il

tribunale,

in

composizione monocratica, del capoluogo del

distretto

di

corte

di

appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato

il  
provvedimento  
di  
cui  
e'  
stata  
dichiarata  
la  
revoca  
o  
la

cessazione. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi

degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28  
gennaio  
2008,  
n.

25, e' competente il tribunale, in composizione monocratica,  
che  
ha

sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede il

centro ove il ricorrente e' accolto o trattenuto.

3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta

giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  
entro  
sessanta

giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  
depositato

anche a mezzo del servizio postale  
ovvero  
per  
il  
tramite  
di  
una

rappresentanza  
diplomatica  
o  
consolare  
italiana.  
In

tal

caso

l'autenticazione  
della  
sottoscrizione  
e  
l'inoltro

all'autorita'

giudiziaria

italiana

sono

effettuati

dai

funzionari

della

rappresentanza e

le

comunicazioni

relative

al

procedimento

sono



effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  
al

difensore e' rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Nei

casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli  
articoli

20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008,

n.

25,

i

termini

previsti dal presente comma sono ridotti della metà'.

4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia  
esecutiva  
del

provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui  
il  
ricorso

viene proposto:

a) da parte di soggetto ospitato nei  
centri  
di  
accoglienza  
ai

sensi dell'articolo 20,  
comma  
2,  
lettere  
b)  
e  
c),  
del  
decreto

legislativo  
28  
gennaio  
2008,  
n.  
25,  
o

trattenuto

ai

sensi

dell'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero

b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda

di riconoscimento dello status di  
rifugiato

o

di

persona

cui

e'

accordata la protezione sussidiaria, ovvero

c)

avverso

il

provvedimento

adottato

dalla

Commissione

territoriale nell'ipotesi prevista dall'articolo

22,

comma

2,

del

decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero

d)

avverso

il

provvedimento

adottato

dalla

Commissione

territoriale che ha dichiarato l'istanza manifestamente infondata  
ai

sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del  
citato  
decreto

legislativo.

5. Nei casi previsti

dal  
comma  
4,  
lettere  
a),  
b),  
c)  
e  
d),

l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa

secondo  
quanto  
previsto  
dall'articolo  
5.

Quando

l'istanza

di

sospensione viene accolta, al ricorrente e' rilasciato un permesso di

soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l'accoglienza ai

sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 28

gennaio

2008,

n.

25.

6.

Il

ricorso

e

il

decreto

di

fissazione

dell'udienza

sono

notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al  
Ministero

dell'interno,  
presso  
la  
Commissione  
nazionale  
ovvero  
presso  
la

competente Commissione territoriale, e sono  
comunicati  
al  
pubblico

ministero.

7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al  
giudizio  
di  
primo

grado, puo' stare in  
giudizio  
avvalendosi  
direttamente  
di  
propri

dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione che  
ha

adottato  
l'atto  
impugnato.  
Si  
applica,  
in  
quanto

compatibile,

l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.

8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato puo'  
depositare

tutti gli atti e la documentazione  
che



ritiene  
necessari  
ai  
fini

dell'istruttoria e il giudice puo'  
procedere  
anche  
d'ufficio  
agli

atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.

9. L'ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso  
ovvero

riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di  
persona  
cui  
e'

accordata la protezione sussidiaria ed e'  
comunicata  
alle  
parti  
a

cura della cancelleria.

10. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.

Art. 20

Dell'opposizione  
al  
diniego  
del  
nulla  
osta  
al  
ricongiungimento

familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché'

agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa  
in  
materia

di diritto all'unità familiare

1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del  
decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal  
rito  
sommario

di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente il tribunale in composizione monocratica del luogo

in cui il ricorrente ha la residenza.

3. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo'  
disporre  
il  
rilascio

del visto anche in assenza del nulla osta.

4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo  
e  
di

registro e da ogni altra tassa.



Art. 21

Dell'opposizione

alla

convalida

del

trattamento

sanitario

obbligatorio

1. Le controversie previste dall'articolo 5 della legge

13

maggio

1978, n. 180, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove

non

diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente il

tribunale

in

composizione

collegiale

e

al

giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Il ricorso su iniziativa del sindaco, ai sensi dell'articolo

5,

comma secondo, della legge

13

maggio

1978,

n.

180,

deve

essere

proposto, a pena

di

inammissibilita',

entro

trenta

giorni

dalla

scadenza del termine di cui

all'articolo

3,

secondo

comma,

della

medesima legge.



4. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare  
in  
giudizio

personalmente e farsi rappresentare  
da  
persona  
munita  
di  
mandato

scritto in calce al ricorso o  
in  
atto  
separato.  
Il  
ricorso  
puo'

essere presentato a mezzo del servizio postale.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il  
presidente  
del

tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il

trattamento

sanitario

obbligatorio

e

sentito

il

pubblico

ministero,

puo'

sospendere

il

trattamento

medesimo

anche

prima

che

sia

tenuta

l'udienza di comparizione e d'ufficio. Sulla richiesta di sospensione

il presidente provvede entro dieci giorni.

6. Il tribunale puo' assumere informazioni e disporre  
l'assunzione

di prove d'ufficio.

7.

Il  
procedimento  
e'  
esente  
dal  
contributo  
unificato  
e  
la

decisione non e' soggetta a registrazione.

Art. 22

Delle  
azioni  
popolari  
e

delle

controversie

in

materia

di

eleggibilita',  
decadenza  
ed

incompatibilita'

nelle

elezioni

comunali, provinciali e regionali

1. Le controversie

previste

dall'articolo

82,

primo

e

secondo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.

570, quelle previste dall'articolo 7, secondo comma, della

legge

23

dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della

legge

17 febbraio 1968, n. 108, e

quelle

previste

dall'articolo

70

del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono  
regolate  
dal  
rito

sommario di cognizione, ove non diversamente  
disposto  
dal  
presente

articolo.

2. Le azioni  
popolari  
e  
le  
impugnative  
consentite  
per  
quanto

concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale  
della

circoscrizione territoriale in cui e' compreso il comune medesimo. Le

azioni popolari e le impugnative consentite per  
quanto  
concerne  
le

elezioni  
provinciali  
sono  
di  
competenza

del

tribunale

della

circoscrizione territoriale in cui e'  
compreso  
il  
capoluogo  
della

provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per  
quanto

concerne le elezioni regionali sono di competenza del  
tribunale  
del

capoluogo della regione.

3. Il tribunale giudica in composizione collegiale  
e  
al  
giudizio

partecipa il pubblico ministero.

4. Il ricorso avverso  
le  
deliberazioni  
adottate  
in  
materia  
di

eleggibilita' deve essere proposto, a pena di inammissibilita', entro

trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione,



ovvero dalla data della notificazione di essa, quando e'  
necessaria.

Il termine e' di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

5. I termini per la notifica del ricorso e  
la  
costituzione  
delle

parti sono perentori.

6.  
L'ordinanza  
che  
definisce  
il  
giudizio

e'

immediatamente

trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco,  
al  
presidente

della giunta provinciale ovvero al presidente della  
regione  
perche'

entro ventiquattro ore dal ricevimento  
provveda  
alla  
pubblicazione

per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente.

7.  
Contro  
l'ordinanza  
pronunciata  
dal  
tribunale  
puo'

essere

proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell'ente  
locale  
o

da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal  
procuratore

della

Repubblica,  
nonche'  
dal  
prefetto  
quando  
ha

promosso

l'azione

d'ineleggibilita'.

8. L'efficacia esecutiva dell'ordinanza pronunciata  
dal  
tribunale

e' sospesa in pendenza di appello.

9. Il termine di cui  
all'articolo  
702-quater  
decorre,  
per

ogni

altro cittadino elettore o diretto  
interessato,  
dall'ultimo  
giorno

della  
pubblicazione

del

dispositivo

dell'ordinanza

nell'albo

dell'ente.

10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente

e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre

ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto  
steso  
in

calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di  
discussione.

Tutti  
i

termini del procedimento sono ridotti della meta'.

12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge  
il  
risultato

delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati

coloro che hanno diritto di esserlo.

13. Il provvedimento che definisce il  
giudizio  
e'  
immediatamente

comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale  
ovvero

al presidente della regione, che subito  
ne  
cura  
la  
notificazione,

senza spese,  
agli  
interessati.  
Eguale  
comunicazione  
e'  
data  
al

prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali.

14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.

15. Gli atti del procedimento e la decisione sono  
esenti  
da  
ogni

tassa, imposta e spesa di cancelleria.

16. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.

Art. 23

Delle azioni in materia di  
eleggibilita'  
e  
incompatibilita'  
nelle

elezioni per il Parlamento europeo



1. Le controversie previste dall'articolo 44 della legge 24 gennaio

1979, n. 18, sono regolate dal rito sommario di cognizione,  
ove  
non

diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente la corte di appello nella  
cui  
circoscrizione  
ha

sede  
l'ufficio  
elettorale  
che  
ha  
proclamato  
l'elezione

o

la

surrogazione e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta

giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta  
Ufficiale  
dei  
nominativi

degli eletti a norma dell'articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n.

18, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

4. I termini per la notifica del ricorso e  
la  
costituzione  
delle

parti sono perentori.

5. L'ordinanza  
che  
definisce  
il  
giudizio,  
ove  
non

sia  
stato

proposto ricorso  
per  
cassazione,  
e'  
immediatamente  
trasmessa  
in

copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio  
elettorale

nazionale, per l'esecuzione.

6. Contro la decisione della corte di appello la parte  
soccombente

e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre

ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

7. Il presidente della corte di cassazione, con  
decreto

steso  
in

calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di  
discussione.

Tutti  
i

termini del procedimento sono ridotti  
alla  
meta'.  
La  
sentenza  
e'

immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura  
del  
cancelliere,  
per

l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale.

8. Gli atti del procedimento e la decisione  
sono  
esenti  
da

ogni

tassa, imposta e spesa di cancelleria.

9. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.

Art. 24

Dell'impugnazione  
delle  
decisioni  
della

Commissione

elettorale

circondariale in tema di elettorato attivo

1. Le  
controversie  
previste  
dall'articolo  
42  
del  
decreto  
del

Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono regolate  
dal

rito sommario  
di  
cognizione,  
ove  
non  
diversamente  
disposto  
dal

presente articolo.

2. E' competente la corte di appello nella  
cui  
circoscrizione  
ha

sede  
la  
Commissione  
elettorale  
circondariale  
che  
ha  
emesso  
la

decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta

giorni dalla notificazione di cui al quarto  
comma  
dell'articolo  
30

del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  
1967,  
n.  
223,

quando il ricorrente e' lo stesso cittadino  
che  
aveva



reclamato

o

aveva

presentato

direttamente

alla

Commissione

una

domanda

d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato  
dalle

liste. In tutti gli altri casi il

ricorso

e'

proposto,

anche

dal

procuratore della

Repubblica

presso

il  
tribunale  
competente  
per

territorio,  
a  
pena  
di  
inammissibilita',

entro

trenta

giorni

dall'ultimo  
giorno  
di  
pubblicazione  
della  
lista  
rettificata.

I

termini sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di  
cui

all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20  
marzo

1967, n. 223.

4. Il ricorso e' notificato, col  
relativo  
decreto  
di  
fissazione

d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati e alla Commissione

elettorale.

5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione  
tutti  
i  
termini

del procedimento sono  
ridotti  
alla  
meta'  
fatta  
eccezione

per  
i

ricorsi dei cittadini residenti all'estero.

6. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.

7.  
Il  
provvedimento  
che  
definisce  
il  
giudizio  
e'  
comunicato

immediatamente dalla  
cancelleria  
al  
presidente  
della  
Commissione

elettorale circondariale e al  
sindaco  
che

ne  
cura,  
senza  
spesa,

l'esecuzione e la notificazione agli interessati.

8. Gli atti del procedimento e la decisione  
sono  
esenti  
da  
ogni

tassa, imposta e spesa di cancelleria.

9. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.

Art. 25

Delle controversie in materia di riparazione a  
seguito  
di  
illecita

diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche

1. Le controversie previste dall'articolo 4  
del  
decreto-legge  
22

settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

novembre 2006, n. 281, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

Art. 26

Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari



a carico dei notai

1. Le controversie in materia  
di  
impugnazione  
dei  
provvedimenti

disciplinari  
e  
quelle  
in  
materia  
di  
impugnazione  
delle  
misure

cautelari rispettivamente previste dagli articoli  
158  
e  
158-novies

della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono regolate dal rito  
sommario

di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente la corte di appello del  
distretto  
nel  
quale  
ha

sede la Commissione amministrativa regionale  
di  
disciplina  
che  
ha

pronunciato il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti cautelari

pronunciati  
dalla  
corte

di

appello

ai

sensi

dell'articolo

158-septies, comma 2,  
della  
legge  
16  
febbraio  
1913,  
n.  
89,  
e'

competente la corte di appello nel cui distretto e' ubicata  
la  
sede

della Commissione piu' vicina.  
Al  
giudizio  
partecipa  
il  
pubblico

ministero.

3. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto,

a

pena di inammissibilita', entro  
trenta  
giorni  
dalla  
notificazione

della decisione, a cura della parte interessata o,  
in  
difetto,  
nel

termine di sei mesi dal suo deposito. Il ricorso  
avverso  
la  
misura

cautelare va proposto, a pena di inammissibilita', entro dieci giorni

dalla notificazione del provvedimento impugnato.

4. Contro la decisione della corte di appello sul  
reclamo  
avverso

il provvedimento disciplinare e' ammesso ricorso per  
cassazione  
nei

solli casi previsti dai numeri 3) e 5) del primo  
comma  
dell'articolo

360 del codice di procedura civile.

5. Contro la decisione della corte di appello sul  
reclamo  
avverso

il provvedimento cautelare e'  
ammesso  
ricorso  
per  
cassazione  
per

violazione di legge.

6. La Corte di cassazione  
pronuncia  
con

sentenza

in

camera

di

consiglio, sentite le parti.

Art. 27

Dell'impugnazione delle deliberazioni

del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

1. Le controversie previste dall'articolo 63 della legge 2 febbraio

1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione,  
ove  
non

diversamente disposto dal presente articolo.

2. E'  
competente  
il  
tribunale  
in  
composizione  
collegiale  
del

capoluogo del distretto in cui  
ha  
sede  
il  
Consiglio  
regionale  
o



interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il  
giornalista

e' iscritto od ove la elezione contestata si e' svolta e al  
giudizio

partecipa il pubblico ministero.

3. Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio  
e'

integrato da un giornalista e da un pubblicista  
nominati  
in  
numero

doppio,  
ogni  
quadriennio,  
all'inizio  
dell'anno  
giudiziario

dal

presidente della corte

di  
appello  
su  
designazione  
del  
Consiglio

nazionale  
dell'Ordine.

Il

giornalista

professionista

ed

il

pubblicista,  
alla  
scadenza  
dell'incarico,

non

possono

essere

nuovamente nominati.

4. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta

giorni dalla  
notifica  
del  
provvedimento  
impugnato,  
ovvero  
entro

sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

5. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo' annullare,  
revocare  
o

modificare la deliberazione impugnata.

Art. 28

Delle controversie in materia di discriminazione

1.

Le  
controversie  
in  
materia

di

discriminazione

di

cui

all'articolo 44 del decreto

legislativo

25

luglio

1998,

n.

286,

quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9

luglio

2003,

n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio

2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006,

n.

67,

e

quelle

di

cui

all'articolo

55-quinquies

del

decreto

legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal  
rito  
sommario

di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha  
il

domicilio.

3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare  
in  
giudizio

personalmente.

4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto,  
desunti  
anche

da  
dati  
di

carattere  
statistico,  
dai  
quali  
si  
puo'  
presumere

l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta  
al

convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I

dati di carattere  
statistico  
possono  
essere  
relativi  
anche  
alle

assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e

qualifiche, ai trasferimenti, alla  
progressione  
in  
carriera

e  
ai

licenziamenti dell'azienda interessata.

5. Con l'ordinanza  
che  
definisce  
il  
giudizio  
il  
giudice  
puo'

condannare  
il  
convenuto  
al  
risarcimento  
del  
danno

anche

non

patrimoniale  
e



ordinare  
la  
cessazione  
del  
comportamento,  
della

condotta  
o  
dell'atto  
discriminatorio  
pregiudizievole,  
adottando,

anche  
nei  
confronti  
della  
pubblica  
amministrazione,  
ogni  
altro

provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la

ripetizione  
della  
discriminazione,  
il

giudice  
puo'  
ordinare  
di

adottare, entro il termine fissato nel  
provvedimento,  
un  
piano  
di

rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di  
comportamento

discriminatorio di carattere collettivo, il piano e' adottato sentito

l'ente collettivo ricorrente.

6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del

fatto che l'atto o  
il  
comportamento  
discriminatorio  
costituiscono

ritorsione  
ad  
una  
precedente  
azione  
giudiziale  
ovvero  
ingiusta

reazione ad una precedente  
attività  
del  
soggetto  
leso  
volta  
ad

ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice può ordinare la

pubblicazione del provvedimento, per una sola volta  
e  
a  
spese  
del

convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Dell'ordinanza  
e'

data comunicazione nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11,  
del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4, comma 1,

del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall'articolo 4, comma

2, del decreto legislativo 9 luglio 2003,

n.

216,

e

dall'articolo

55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo

11

aprile

2006,

n.

198.



Art. 29

Delle  
controversie  
in  
materia  
di  
opposizione  
alla  
stima  
nelle

espropriazioni per pubblica utilita'

1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione  
alla  
stima  
di

cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno  
2001,  
n.  
327,

sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove  
non  
diversamente

disposto dal presente articolo.

2. E' competente la corte di appello nel cui distretto si trova  
il

bene espropriato.

3. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilita', entro

il

termine di trenta giorni dalla notifica del decreto  
di  
esproprio  
o

dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima  
sia  
successiva

al decreto di esproprio. Il termine  
e'  
di  
sessanta  
giorni  
se  
il

ricorrente risiede all'estero.

4.  
Il  
ricorso  
e'  
notificato  
all'autorita'



espropriante,

al

promotore  
dell'espropriazione

e,

se

del

caso,

al

beneficiario

dell'espropriazione, se attore e' il proprietario

del

bene,

ovvero

all'autorita' espropriante e al proprietario del bene, se

attore

e'

il promotore dell'espropriazione. Il ricorso e' notificato

anche

al

concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il

pagamento dell'indennita'.

Art. 30

Delle  
controversie  
in  
materia  
di

attuazione

di

sentenze

e

provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione

del riconoscimento

1. Le controversie aventi ad oggetto  
l'attuazione  
di

sentenze

e

provvedimenti

stranieri

di

giurisdizione

volontaria

di

cui

all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal

rito sommario di cognizione.

2. E' competente la corte di appello del luogo

di

attuazione

del

provvedimento.



Capo IV

Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione

Art. 31

Delle controversie in materia di rettificazione

di attribuzione di sesso

1.  
Le  
controversie  
aventi  
ad  
oggetto  
la

rettificazione

di

attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14  
aprile

1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non

diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente il  
tribunale,  
in



composizione  
collegiale,  
del

luogo dove ha residenza l'attore.

3. L'atto  
di  
citazione  
e'  
notificato  
al  
coniuge  
e  
ai  
figli

dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri  
sessuali

da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo

autorizza con sentenza  
passata

in  
giudicato.  
Il  
procedimento  
e'

regolato dai commi 1, 2 e 3.

5. Con la sentenza che accoglie la  
domanda  
di  
rettificazione  
di

attribuzione di sesso il  
tribunale  
ordina  
all'ufficiale  
di  
stato

civile del comune dove  
e'  
stato  
compilato  
l'atto  
di  
nascita

di

effettuare la rettificazione nel relativo registro.

6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di  
sesso  
non  
ha

effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio  
o

la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione  
del

matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni

del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Art. 32

Dell'opposizione  
a  
procedura  
coattiva  
per  
la  
riscossione  
delle

entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici

1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il

pagamento delle entrate  
patrimoniali  
degli  
enti  
pubblici  
di  
cui

all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di  
legge  
relative

alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri

enti pubblici approvato con regio decreto 14  
aprile  
1910,  
n.  
639,

sono regolate dal rito ordinario di cognizione.

2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio  
che

ha emesso il provvedimento opposto.

3. L'efficacia esecutiva del provvedimento  
impugnato  
puo'  
essere

sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.



Art. 33

Delle controversie in materia di liquidazione

degli usi civici

1. L'appello contro le decisioni dei commissari  
regionali  
di  
cui

all'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e' regolato  
dal

rito ordinario di  
cognizione,  
ove  
non  
diversamente  
disposto  
dal

presente articolo.

2.  
Sono  
competenti,  
rispettivamente,



la  
corte  
di  
appello  
di

Palermo, per i provvedimenti pronunciati  
dal  
commissario  
regionale

per la liquidazione degli usi civici per la Regione Siciliana,  
e  
la

corte di  
appello  
di  
Roma,  
per  
i  
provvedimenti  
pronunciati  
dai

commissari regionali delle restanti regioni.

3. L'appello e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta

giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.

4. L'appello contro decisioni preparatorie  
o  
interlocutorie  
puo'

essere proposto soltanto dopo la decisione  
definitiva  
e  
unitamente

all'impugnazione di questa.

5. L'atto di citazione e'  
notificato  
a  
tutti  
coloro  
che  
hanno

interesse

ad  
opporsi  
alla  
domanda  
di  
riforma  
della

decisione

impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

6. Su richiesta  
della  
cancelleria  
della  
corte  
di  
appello,  
il

commissario che ha pronunciato la decisione impugnata trasmette tutti

gli atti istruttori compiuti nella causa.

7. La sentenza che definisce il  
giudizio

e'  
comunicata,  
a  
cura

della cancelleria, al Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali.

Capo V

Disposizioni finali ed abrogazioni

Art. 34

Modificazioni e abrogazioni

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 22, il primo comma e'  
sostituito  
dal  
seguinte:

«Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del  
decreto  
legislativo  
2

luglio 2010, n.  
104,  
e  
da  
altre  
disposizioni  
di  
legge,  
contro

l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone

la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi

all'autorita'  
giudiziaria  
ordinaria.  
L'opposizione

e'

regolata

dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) all'articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati;

c) gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati.

2. All'articolo 6, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n.

136

le

parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 22,

primo

comma,



della citata legge n. 689 del 1981» sono sostituite dalle seguenti:

«in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto

legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195,

il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.

Contro il decreto puo'

essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24

novembre 1981, n. 689.».

4. All'articolo 262, comma 2,

del  
decreto  
legislativo  
3  
aprile

2006, n. 152, le parole: «di  
cui  
all'articolo  
23  
della  
legge  
24

novembre 1981, n. 689»  
sono  
sostituite  
dalle  
seguenti:  
«previsto

dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

5. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.  
124,

il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3.

Il

ricorso

sospende

i

termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n.

689, ed all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre

2011, n.150, ed i termini di

legge

per

i

ricorsi

giurisdizionali

avverso verbali degli enti previdenziali.».

6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) l'articolo 204-bis e' sostituito dal seguente:

«Art. 204-bis.

(Ricorso in sede giurisdizionale).

1.  
Alternativamente  
alla  
proposizione  
  
del

ricorso

di

cui

all'articolo 203, il

trasgressore

o

gli

altri

soggetti

indicati

nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il

pagamento

in

misura ridotta nei

casi

in

cui

e'

consentito,

possono

proporre

opposizione

davanti

all'autorita'

giudiziaria

ordinaria.

L'opposizione e' regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo  
1°

settembre 2011, n. 150.»;

b) l'articolo 205 e' sostituito dal seguente:

«Art. 205.

(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione).

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione  
di  
pagamento  
di  
una  
sanzione



amministrativa

pecuniaria

gli

interessati

possono

proporre

opposizione

davanti

all'autorita'

giudiziaria

ordinaria.

L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo  
1°

settembre 2011, n. 150."

7. All'articolo 75 del decreto del Presidente  
della  
Repubblica  
9

ottobre 1990, n. 309, il comma 9  
e'  
sostituito  
dal  
seguente:  
«9.

Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui

al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma  
2,  
che

ha effetto dal momento della notifica  
all'interessato,  
puo'  
essere

fatta opposizione dinanzi

all'autorita'  
giudiziaria  
ordinaria.  
Le

controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo

8 del decreto legislativo

1°

settembre

2011,

n.

150.

Copia

del

decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.».

8.

All'articolo

1

del

decreto-legge

8

aprile

2008,

n.

59,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6  
giugno  
2008,  
n.  
101,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  
I  
giudizi  
civili

concernenti gli atti e le procedure volti al  
recupero  
di  
aiuti  
di

Stato in esecuzione di  
una  
decisione  
di

recupero  
adottata  
dalla

Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n.

659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati  
dall'articolo

9 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;

b) i commi da 2 a 6 sono abrogati.

9. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo  
le  
parole:

«comprese  
quelle  
inerenti  
ai

provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali

o alla loro mancata adozione,» sono inserite le seguenti: «nonche' le

controversie previste dall'articolo  
10,  
comma  
5,  
della  
legge  
1°

aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,»;

b)  
dopo  
il  
comma  
1  
e'

inserito  
il  
seguente:  
«1-bis.

Le

controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del

decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) i commi da 2 a 14 sono abrogati.

10. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 2 marzo 1963,  
n.  
320,  
sono

abrogati.

11. L'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' abrogato.

12. Gli articoli 46 e 47 della legge 3 maggio 1982,  
n.  
203,  
sono

abrogati.

13. L'articolo 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, e' abrogato.

14. All'articolo 4, comma 4, della legge 12 febbraio 1955,  
n.  
77,

il secondo e il terzo  
periodo  
sono  
sostituiti  
dal  
seguito:  
«Le

controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo

12 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».



15. All'articolo

17

della

legge

7

marzo

1996,

n.

108,

sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Avverso il diniego

di

riabilitazione

il

debitore

puo'

proporre

opposizione.

L'opposizione

e'

disciplinata

dall'articolo

13

del

decreto

legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) al comma

4

la

parola:

«reclamabile»

e'

sostituita

dalla

seguinte: «opponibile»;

c) al comma 4 le parole: «entro dieci giorni dalla pubblicazione»

sono abrogate;

d) il comma 5 e' abrogato.

16. Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate  
le  
seguinti

modificazioni:

a)  
l'articolo  
28  
e'  
sostituito

dal  
seguente:  
«28.  
Per  
la

liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti  
nei  
confronti

del proprio cliente l'avvocato,  
dopo  
la  
decisione  
della  
causa  
o

l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di

cui agli articoli 633 e seguenti  
del  
codice  
di  
procedura  
civile,

procede  
ai  
sensi  
dell'articolo  
14  
del  
decreto  
legislativo

1°

settembre 2011, n. 150.»;

b) gli articoli 29 e 30 sono abrogati.

17. All'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30

maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito al seguente: «1. Avverso  
il  
decreto

di pagamento emesso a  
favore  
dell'ausiliario  
del  
magistrato,  
del

custode e  
delle  
imprese  
private  
cui  
e'  
affidato  
l'incarico  
di

demolizione e riduzione in  
pristino,  
il  
beneficiario  
e  
le  
parti

processuali,  
compreso  
il  
pubblico  
ministero,

possono

proporre

opposizione.

L'opposizione

e'

disciplinata

dall'articolo

15

del

decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

18. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,

sono

apportate

le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:



«Art. 8.

(Ricorsi avverso il mancato riconoscimento)

del diritto di soggiorno)

1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di  
cui

agli articoli 6 e 7, e'  
ammesso  
ricorso  
all'autorita'  
giudiziaria

ordinaria.  
Le  
controversie  
previste  
dal  
presente  
articolo  
sono

disciplinate dall'articolo 16 del decreto  
legislativo  
1°  
settembre

2011, n.150.»;

b) all'articolo 22, il comma 2 e' sostituito  
dal  
seguente:  
«2.

Avverso il provvedimento di allontanamento  
per  
motivi  
di  
pubblica

sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi

di cui all'articolo 21 puo' essere presentato  
ricorso  
all'autorita'

giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma  
sono

disciplinate dall'articolo 17 del decreto  
legislativo

1°  
settembre

2011, n. 150.»;

c) all'articolo 22, ai commi 3 e 4, le parole: «ai commi 1 e 2»,

ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

d)  
all'articolo  
22,  
al  
comma  
4,  
le  
parole:  
«o  
su  
motivi

imperativi di pubblica sicurezza» sono soppresse;

e) all'articolo 22, il comma 5 e' abrogato.

19. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  
sono  
apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 5-bis e'  
sostituito  
dal  
seguinte:

«5-bis.

Nei  
casi  
previsti  
al  
comma  
4

il

questore

comunica

immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione,

al giudice di pace territorialmente competente il  
provvedimento  
con

il quale e' disposto l'accompagnamento alla  
frontiera.

L'esecuzione

del provvedimento  
del  
questore  
di  
allontanamento  
dal  
territorio

nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla  
convalida.

L'udienza

per  
la  
convalida  
si  
svolge  
in  
camera  
di

consiglio

con

la

partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente  
avvertito.

L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e  
condotto  
nel

luogo in cui il giudice tiene  
l'udienza.

Lo  
straniero  
e'  
ammesso

all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia  
munito  
di

procura speciale.

Lo  
straniero  
e'  
altresi'  
ammesso  
al  
gratuito

patrocinio a spese dello Stato,  
e,  
qualora  
sia  
sprovvisto  
di  
un

difensore,  
e'  
assistito  
da  
un  
difensore  
designato  
dal



giudice

nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di  
cui  
all'articolo

29 delle norme di attuazione,  
di  
coordinamento  
e  
transitorie  
del

codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  
28  
luglio

1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.  
L'autorita'

che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente

anche avvalendosi di funzionari appositamente  
delegati.

Il  
giudice

provvede alla convalida, con decreto motivato, entro  
le  
quarantotto

ore successive, verificata l'osservanza dei termini,  
la  
sussistenza

dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato,

se  
comparso.

In  
attesa  
della  
definizione  
del  
procedimento

di

convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno  
dei  
centri  
di

identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo

che  
il

procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato

il provvedimento di allontanamento anche prima del  
trasferimento  
in

uno dei centri disponibili.

Quando  
la  
convalida  
e'  
concessa,  
il

provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se

la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il  
termine  
per

la decisione, il  
provvedimento  
del

questore  
perde  
ogni  
effetto.

Avverso  
il  
decreto  
di  
convalida  
e'

proponibile

ricorso

per

cassazione.

Il

relativo

ricorso

non

sospende

l'esecuzione

dell'allontanamento  
dal  
territorio

nazionale.

Il

termine

di

quarantotto ore entro il quale il giudice  
di  
pace  
deve  
provvedere

alla  
convalida  
decorre  
dal

momento

della

comunicazione

del

provvedimento alla cancelleria.»;

b) all'articolo 13, il comma 8 e' sostituito

dal

seguinte:

«8.

Avverso il decreto

di

espulsione

puo'

essere

presentato

ricorso

all'autorita'

giudiziaria

ordinaria.

Le

controversie

di

cui

al

presente  
comma  
sono  
disciplinate  
dall'articolo  
18  
del

decreto

legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) l'articolo 13-bis e' abrogato;

d) all'articolo 14, il comma 4 e' sostituito  
dal  
seguente:  
«4.

L'udienza per la convalida si svolge in camera di  
consiglio  
con  
la

partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.

L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel

luogo in cui il giudice tiene l'udienza.

Lo straniero e' ammesso

all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di

procura speciale.

Lo straniero e' altresì ammesso al gratuito



patrocinio a spese dello Stato,

e,

qualora

sia

sprovvisto

di

un

difensore,

e'

assistito

da

un

difensore

designato

dal

giudice

nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di

cui

all'articolo

29 delle norme di attuazione,

di

coordinamento

e

transitorie

del

codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  
28  
luglio

1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.  
L'autorita'

che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente

anche avvalendosi di funzionari appositamente  
delegati.

Il  
giudice

provvede alla convalida, con decreto motivato, entro  
le  
quarantotto

ore successive, verificata l'osservanza dei termini,  
la  
sussistenza

dei requisiti previsti dall'articolo  
13  
e  
dal

presente  
articolo,

escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione  
e

di espulsione  
di  
cui  
al  
comma  
1,  
e  
sentito  
l'interessato,  
se

comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni  
effetto  
qualora  
non

sia osservato il termine per la decisione. La convalida  
puo'  
essere

disposta

anche  
in  
occasione  
della  
convalida

del

decreto

di

accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del  
ricorso

avverso il provvedimento di espulsione.».

20. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il  
comma  
1  
e'

sostituito

dal

seguinte:

«1.

Avverso

la

decisione

della

Commissione

territoriale

e

la

decisione

della

Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di

rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria

e'

ammesso

ricorso

dinanzi

all'autorita'

giudiziaria

ordinaria.

Il

ricorso

e'

ammesso

anche

nel

caso

in

cui

l'interessato

abbia

richiesto il riconoscimento dello status di

rifugiato

e

sia

stato

ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le controversie

di

cui al

comma

1

sono

disciplinate

dall'articolo

19

del

decreto

legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) i commi da 3 a 14 sono abrogati.

21. All'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6.

Contro

il

diniego

del

nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di  
soggiorno

per  
motivi  
familiari,  
nonche'  
contro  
gli  
  
altri  
  
provvedimenti

dell'autorita'  
amministrativa  
in  
materia  
di  
diritto

all'unita'

familiare,  
l'interessato  
puo'  
proporre  
opposizione  
all'autorita'

giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 20



del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

22. All'articolo 5

della

legge

13

maggio

1978,

n.

180,

sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Chi e'  
sottoposto

a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia  
interesse,

puo' proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice

tutelare.»;

b) al secondo comma

le

parole:

«Entro

il

termine

di

trenta

giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma

dell'articolo 3,» sono abrogate;

c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Alle controversie

previste dal presente articolo si applica l'articolo 21

del

decreto

legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

d) i commi dal quarto all'ottavo sono abrogati.

23. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio  
1960,  
n.

570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 82, il primo comma e'  
sostituito  
dal  
seguinte:

«Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilita' dal  
Consiglio

comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del

Comune, o da chiunque  
altro  
vi

abbia  
diretto  
interesse,  
dinanzi

all'autorita' giudiziaria ordinaria.»;

b) all'articolo 82, secondo comma,  
le  
parole:  
«Il  
termine  
di

trenta  
giorni,  
stabilito  
ai  
fini  
della  
impugnativa  
di  
cui  
al

precedente

comma,

decorre

dall'ultimo

giorno

dell'anzidetta

pubblicazione.» sono abrogate;

c) all'articolo 82, il terzo comma e' sostituito dal seguente:

«

Alle  
controversie  
previste  
dal  
presente

articolo

si

applica

l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

d) all'articolo 82, i commi dal quarto all'ultimo sono abrogati;

e) gli articoli 82/2, 82/3, 84 sono abrogati.

24. Alla legge

23

dicembre

1966,

n.

1147,

sono

apportate

le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il primo comma e' abrogato;

b) all'articolo 7, il secondo comma e' sostituito  
dal  
seguente:

«Le azioni popolari e  
le  
impugnative  
consentite  
dal  
decreto  
del

Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,  
e  
dall'articolo

70 del decreto legislativo  
18  
agosto  
2000,  
n.  
267,  
a  
qualsiasi

elettore del Comune

per  
quanto  
concerne  
elezioni  
comunali,  
sono

consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per  
quanto

concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite  
da  
tali

norme al Consiglio  
comunale,  
si  
intendono  
devolute  
al  
Consiglio

provinciale; quelle devolute al  
sindaco  
si  
intendono  
devolute  
al



presidente della Giunta provinciale. Alle controversie  
previste  
dal

presente comma si applica l'articolo 22 del  
decreto  
legislativo  
1°

settembre 2011, n. 150.»;

c) all'articolo 7, il quarto comma e' abrogato.

25. All'articolo 19 della legge 17  
febbraio  
1968,  
n.  
108,  
sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, il primo comma e' abrogato;

b) il secondo

comma

e'

sostituito

dal

seguito:

«Le

azioni

popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del  
comune

dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e

dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono

consentite a qualsiasi elettore della regione nonche' al Prefetto del

capoluogo di Regione, in qualita' di rappresentante dello Stato per i

rapporti con il sistema delle autonomie. Alle

controversie  
previste

dal presente comma si applica l'articolo 22 del  
decreto  
legislativo

1° settembre 2011, n.150.»;

c) il terzo comma e' abrogato.

26. All'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  
al  
comma  
1  
le

parole:

«con

ricorso

da

notificare

all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonche' al

sindaco o al presidente della provincia.» sono abrogate;

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.

Alle

controversie

previste dal presente articolo si applica l'articolo 22

del

decreto

legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»»;

c) il comma 4 e' abrogato.

27. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate  
le  
seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 44, il primo comma e'  
sostituito  
dal  
seguente:

«Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della  
Costituzione,

ai  
giudizi  
relativi  
alle  
condizioni

di

eleggibilita'

e

di

compatibilita', stabilite dalla  
presente  
legge  
in  
relazione  
alla

carica di membro del  
Parlamento  
europeo  
spettante  
all'Italia,  
si

applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre  
2011,  
n.

150.»;

b) all'articolo 44, al secondo comma le parole: «con ricorso

sul

quale il presidente fissa,

con

decreto,

l'udienza

di

discussione

della causa in via di urgenza e

provvede

alla

nomina

del

giudice

relatore. Il ricorso deve essere depositato,

a

pena

di

decadenza,

entro 60 giorni dalla

pubblicazione

nella

Gazzetta

Ufficiale

dei

nominativi degli eletti

a

norma

dell'articolo

24

della

presente

legge.» sono abrogate;

c) all'articolo 44, i commi dal terzo all'ultimo sono abrogati;

d) gli articoli 45 e 47 sono abrogati.

28. Al decreto del Presidente della Repubblica 20

marzo

1967,

n.

223, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) all'articolo 42, il primo comma e'  
sostituito  
dal  
seguinte:

«Contro le decisioni della  
Commissione  
elettorale  
circondariale  
o

delle sue Sottocommissioni, qualsiasi  
cittadino  
ed  
il  
procuratore

della Repubblica presso  
il  
tribunale  
competente  
possono  
proporre

impugnativa davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.»;

b) all'articolo 42, il terzo comma, e' sostituito  
dal  
seguinte:

«Alle  
controversie  
previste  
dal  
presente  
articolo

si

applica

l'articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente:

«Art. 44.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35)

Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che ha  
dato  
origine

al ricorso estremi  
di

reato,  
promuove  
l'azione  
penale  
entro  
il

medesimo termine previsto per la proposizione dell'impugnativa»;

d) gli articoli 43, 45 e 46 sono abrogati.

29. All'articolo 4 del decreto-legge 22  
settembre  
2006,  
n.  
259,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n.  
281,

il comma 2, ultimo periodo, e' sostituito dal seguente:

«Si  
applica

l'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

30. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 158, comma 1, le parole: «

,

con

reclamo

alla

corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione,  
nel

termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a  
cura

della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo

deposito» sono abrogate;

b) all'articolo 158, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  
«2.

Alle  
controversie  
previste  
dal  
presente

articolo

si

applica

l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) all'articolo 158, al comma 3 le parole: « nei termini  
di  
cui

al comma 1» sono sostituite dalle

seguenti:

«nei

termini

previsti

dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

d) gli articoli 158-bis e 158-ter sono abrogati;

e) l'articolo 158-novies e' sostituito dal seguente: «158-novies.

1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla

Commissione

e

dalla

corte di appello sono reclamabili nei modi previsti dall'articolo

26

del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

f) all'articolo 158-decies, il comma 3 e' abrogato.

31. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate  
le  
seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 63, il primo comma e'  
sostituito  
dal  
seguente:

«Le deliberazioni indicate nell'articolo  
precedente  
possono  
essere

impugnate dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.»;

b) all'articolo 63, il secondo comma e' sostituito dal



segunte:

«Le controversie previste dal  
presente  
articolo  
sono  
disciplinate

dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) all'articolo 63, il terzo comma e' abrogato;

d) gli articoli 64 e 65 sono abrogati.

32. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  
sono  
apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44, il comma 1 e' sostituito  
dal  
seguente:  
«1.

Quando  
il  
comportamento  
di  
un  
privato  
o  
della  
pubblica

amministrazione produce  
una  
discriminazione  
per  
motivi  
razziali,  
  
etnici,

linguistici,  
nazionali,

di

provenienza

geografica

o

religiosi, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria

per domandare la cessazione del comportamento  
pregiudizievole

e  
la

rimozione degli effetti della discriminazione.»;

b) all'articolo 44, il comma 2 e' sostituito

dal  
seguente:  
«2.

Alle  
controversie  
previste  
dal  
presente

articolo

si

applica

l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) all'articolo 44, il comma 8 e' sostituito  
dal  
seguinte:  
«8.

Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla  
condanna

al risarcimento  
del  
danno,  
resi

dal  
giudice  
nelle  
controversie

previste dal presente articolo e' punito ai sensi dell'articolo  
388,

primo comma, del codice penale.»;

d) all'articolo 44, al comma 10 le  
parole:  
«Il  
giudice,  
nella

sentenza che  
accerta  
le  
discriminazioni  
sulla  
base  
del  
ricorso

presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro

di definire, sentiti i predetti soggetti e  
organismi,  
un  
piano  
di

rimozione delle discriminazioni accertate» sono soppresse;

e) all'articolo 44, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati.

33. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1.

I

giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo

2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre

2011,

n.150.

In

caso

di

accertamento

di

atti

o

comportamenti

discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del

presente

decreto,

si

applica,

altresi',

l'articolo

44,

comma

11,

del

decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

b) all'articolo 4, i commi da 3 a 6 sono abrogati.

34. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2.

I

giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo

2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre

2011, n. 150.



In  
caso  
di  
accertamento  
di  
atti  
o  
comportamenti

discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del  
presente  
decreto,

si  
applica,  
altresi',  
l'articolo  
44,  
comma

11,

del

decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

b) all'articolo 4, i commi da 4 a 7 sono abrogati.

35. Alla legge 1° marzo 2006, n. 67,  
sono  
apportate  
le  
seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1.

I

giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo

2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre

2011, n. 150.»;

b) all'articolo 3, i commi da 2 a 4 sono abrogati.

36. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  
sono  
apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo  
55-quinquies,  
il  
comma  
1  
e'  
sostituito  
dal

seguinte: «1. In caso di violazione dei divieti di  
cui  
all'articolo

55-ter, e' possibile ricorrere  
all'autorita'  
giudiziaria

ordinaria

per domandare la cessazione del comportamento  
pregiudizievole  
e  
la

rimozione degli effetti della discriminazione.»;

b) all'articolo  
55-quinquies,  
il  
comma  
2  
e'  
sostituito  
dal

seguinte: «2. Alle controversie previste  
dal  
presente  
articolo  
si

applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre

2011,  
n.

150.»;

c) all'articolo  
55-quinquies,  
il  
comma  
9  
e'  
sostituito  
dal

seguinte:  
«9.  
Chiunque  
non  
ottempera  
o  
elude  
l'esecuzione  
  
di

provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi

dal giudice nelle controversie  
previste  
dal  
presente  
articolo  
e'

punito con l'ammenda fino a  
50.000  
euro  
o  
l'arresto  
fino  
a  
tre

anni.»;

d) all'articolo 55-quinquies, i commi da 3 a 7 sono abrogati;

e) l'articolo 55-sexies e' abrogato.

37. All'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.

327,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«

1.

Decorsi

trenta

giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo

27,

comma

2,

il

proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo

che

ne

abbia

interesse

puo'

impugnare

innanzi

all'autorita'

giudiziaria gli atti dei procedimenti

di

nomina

dei

periti

e

di

determinazione

dell'indennita',

la

stima

fatta

dai

tecnici,

la

liquidazione delle

spese

di

stima

e

comunque

puo'

chiedere



la

determinazione giudiziale dell'indennita'. Le controversie di cui  
al

presente  
comma  
sono  
disciplinate  
dall'articolo  
29  
del

decreto

legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) i commi dal 2 al 4 sono abrogati.

38. All'articolo 67 della  
legge  
31  
maggio  
1995,  
n.

218,  
sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «alla corte  
di  
appello  
del  
luogo  
di

attuazione»

sono

sostituite

dalle

seguenti:

«all'autorita'

giudiziaria ordinaria»;

b)  
dopo  
il  
comma  
1  
e'  
inserito  
il  
seguente:  
«1-bis.

Le

controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del

decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

39. Alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono apportate

le  
seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il primo comma e' inserito  
il  
seguinte:

«Le  
controversie  
di  
cui

al

primo

comma

sono

disciplinate

dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.»;

b) all'articolo 6, primo comma, le parole: «il ricorso di cui  
al

primo comma dell'articolo 2 deve  
essere

proposto»

sono

sostituite

dalle seguenti: «la domanda

di

rettificazione

di

attribuzione

di

Sesso deve essere proposta»;

c) gli articoli 2

e

3

e

l'articolo

6,

secondo

comma,

sono

abrogati.

40.  
L'articolo  
3  
delle  
disposizioni  
di  
legge  
relative

alla

riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti

pubblici approvato con regio decreto  
14  
aprile  
1910,  
n.  
639,  
e'

sostituito dal seguente:

«Art. 3.

(Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Avverso  
l'ingiunzione  
prevista  
dal  
comma  
2  
si

puo'  
proporre

opposizione

davanti

all'autorita'

giudiziaria

ordinaria.

L'opposizione  
e'

disciplinata

dall'articolo

32

del

decreto



legislativo 1° settembre 2011, n. 150, .».

41. All'articolo 32 della legge

16

giugno

1927,

n.

1766,

sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «il reclamo alle Corti

di

appello,

aventi giurisdizione nei territori ove

sono

situati

i

terreni

in

controversia,

o

la  
loro  
maggior  
parte»  
sono  
sostituite

dalle

seguenti: «reclamo dinanzi all'autorità  
giudiziaria  
ordinaria.  
Le

controversie  
previste

dal

presente

comma

sono

disciplinate

dall'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) i commi dal secondo al quinto sono abrogati.

42. Alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, sono abrogati gli articoli

dal 2 all'8.

Art. 35

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza  
pubblica.

Le

amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto

con  
l'utilizzo  
delle  
risorse  
umane,  
strumentali  
e

finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

Art. 36

Disposizioni transitorie e finali

1. Le norme del  
presente  
decreto  
si  
applicano

ai  
procedimenti

instaurati successivamente alla  
data  
di  
entrata  
in  
vigore  
dello

stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente  
decreto  
continuano

ad applicarsi alle controversie pendenti  
alla  
data  
di  
entrata  
in

vigore dello stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà  
inserito

nella  
Raccolta  
ufficiale  
degli  
atti  
normativi  
della  
Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre 2011

<https://www.diritto.it/riforma-della-procedura-civile-d-lgs-1502011-il-decreto-taglia-riti-e-stato-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale/>